

## Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

25\_34\_3\_AVV\_AG REG ERSA DECR 358\_028

### **Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA - Direzione generale - Gorizia**

Decreto del Direttore generale n. 358 del 4 agosto 2025.  
Approvazione del nuovo tariffario delle prestazioni del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA, istituita con legge regionale 1° ottobre 2002, n. 24;

**DATO ATTO** che tra i compiti istituzionali dell'ERSA, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8/2004, rientrano, tra 'altro:

- lo svolgimento di analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, degli allevamenti zootecnici, dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici;
- lo svolgimento per conto dell'Amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali;
- lo svolgimento, attraverso i propri laboratori, di funzioni di supporto tecnico-specialistico a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo, della pesca e della acquacoltura;
- l'applicazione della normativa in materia fitosanitaria attuando attività diagnostiche, di ricerca e di prevenzione fitopatologica;

**VISTO:**

- il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893 (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione Regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative) e successive modifiche e integrazioni ed in particolare la deliberazione della Giunta regionale 02 dicembre 2022, n. 1863;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2025, n. 375 (Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni - modifiche);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 14 gennaio 2025 con la quale è stato conferito l'incarico di direttore generale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA al dott. Mauro Giovanni VITI, a decorrere dal 1° febbraio 2025 e fino al 1° agosto 2028;

**CONSIDERATO** che per l'esercizio delle succitate attività di analisi ERSA si avvale dei Laboratori di Chimica Agraria, Fitofarmaci e Contaminanti e Fitopatologia e Biotecnologie che rappresentano le strutture di riferimento del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica dell'Agenzia per l'esecuzione delle analisi ufficiali finalizzate al controllo e alla certificazione delle produzioni vegetali, delle analisi di chimica-agraria, dei contaminanti (fitofarmaci e micotossine) e sono accreditati ai sensi della norma ISO 17025:2018;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1602 di data 13 ottobre 2023 con cui è stato approvato il vigente "Tariffario delle prestazioni analitiche del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica" adottato con decreto del Direttore Generale Sostituto dell'ERSA n. 412 del 26 settembre 2023;

**RAVVISATA** la necessità di adottare un nuovo tariffario per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- introduzione di nuove tipologie di analisi, con particolare riferimento per le analisi fitopatologiche;
- soppressione di tipologie di analisi in disuso e non più richieste dall'utenza;
- adeguamento economico delle tariffe, sia in aumento al fine di tenere conto dei maggiori costi legati alla fornitura delle prestazioni, sia in diminuzione, nei casi in cui l'ammmodernamento strumentale dei laboratori ha consentito una riduzione dei costi;
- definizione delle condizioni per prevedere la stipula di convenzioni e delle relative riduzioni applicabili in funzione del numero dei campioni da analizzare; • previsione del servizio di diagnosi fitopatologica di campo;

**RICHIAMATA** la relazione istruttoria di data 04 agosto 2025 predisposta dal Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, la quale riporta in dettaglio le modifiche apportate rispetto al precedente Tariffario e le relative motivazioni;

**RITENUTO** di:

- adottare il nuovo tariffario delle prestazioni del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, secondo il testo di cui all'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, in sostituzione del precedente tariffario, adottato con decreto del Direttore Generale Sostituto dell'ERSA n. 412 del 26 settembre 2023 e approvato con delibera della Giunta regionale n. 1602 di data 13 ottobre 2023;
- trasmettere il suddetto atto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche per il controllo e la successiva approvazione, da parte della Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, comma 1, lettera c), della LR 8/2004 e 67, comma 2, lettera d), della Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- disporre la pubblicazione del tariffario sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) facendo decorrere la sua efficacia dal 15 settembre 2025 e di disporre altresì la pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'ERSA;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

## DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- 1.** di adottare il nuovo tariffario delle prestazioni del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, secondo il testo di cui all'allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, in sostituzione del precedente tariffario, adottato con decreto del Direttore Generale Sostituto dell'ERSA n. 412 del 26 settembre 2023 e approvato con delibera della Giunta regionale n. 1602 di data 13 ottobre 2023;
- 2.** di trasmettere il decreto alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche per il controllo e la successiva approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera c) della L.R. 8/2004;
- 3.** di disporre la pubblicazione del tariffario sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) facendo decorrere la sua efficacia dal 15 settembre 2025 e di disporre altresì la pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'ERSA;
- 4.** il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).

Gorizia, 4 agosto 2025

IL DIRETTORE GENERALE:  
Mauro Giovanni Viti

## **Tariffario delle prestazioni del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica**

### Parte I Disposizioni applicative

- Art. 1 Accettazione dei campioni ed esecuzione delle prove (analisi)
- Art. 2 Criteri di applicazione delle tariffe
- Art. 3 Modalità di pagamento
- Art. 4 Esclusioni
- Art. 5 Convenzioni e prestazioni a favore di privati
- Art. 6 Convenzioni e prestazioni a favore delle Pubbliche Amministrazioni
- Art. 7 Altre prestazioni
- Art. 8 Disposizioni finali

### Parte II Attività analitiche

- 1. ANALISI CHIMICO-AGRARIE
  - 1.1 Terreni
  - 1.2 Foraggi, mangimi, cereali, frutta, vegetali in genere
  - 1.3 Concimi, substrati, ammendanti, torbe
  - 1.4 Acque per uso irriguo e soluzioni nutritive
- 2. ANALISI DI FITOFARMACI E CONTAMINANTI
  - 2.1 Prodotti fitosanitari
  - 2.2 Micotossine
- 3. ANALISI FITOPATOLOGICHE
  - 3.1 Analisi molecolari
  - 3.2 Analisi immunoenzimatiche
  - 3.3 Analisi microbiologiche
  - 3.4 Analisi nematologiche
- 4. ANALISI BIOTECNOLOGICHE
  - 4.1 Analisi per la determinazione di organismi geneticamente modificati (OGM)
  - 4.2 Analisi di sequenziamento

### Parte III Altre prestazioni

## **Parte I**

### **DISPOSIZIONI APPLICATIVE**

#### **Art. 1 Accettazione dei campioni ed esecuzione delle prove (analisi)**

- 1. Le prestazioni dei laboratori del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) – di seguito indicato come Servizio fitosanitario, sono eseguite dietro presentazione di richiesta, debitamente sottoscritta dall'interessato, redatta secondo i modelli reperibili presso i laboratori dell'Agenzia e sul sito [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it).
- 2. La richiesta è trasmessa all'Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) contestualmente alla consegna dei campioni da sottoporre ad analisi. Le spese per la consegna dei campioni sono a carico dell'interessato.

3. Salvo i casi di cui agli artt. 5 e 6, l'accettazione dei campioni è subordinata alla presentazione di richiesta scritta.
4. I campioni da analizzare sono etichettati e posti in idonei contenitori, in condizioni e quantità sufficienti all'esecuzione delle analisi richieste.
5. Il personale dei laboratori fornisce, dietro richiesta, anche telefonica, le indicazioni sulle corrette modalità di prelievo, confezionamento, etichettatura, conservazione e trasporto dei campioni ai fini della regolare esecuzione delle analisi. Il campionamento è a carico del committente.
6. Non sono accettati campioni che abbiano subito avarie o deterioramenti prima della loro consegna o siano privi dei requisiti necessari a garantire la regolarità dei risultati delle analisi.
7. A seguito della consegna del campione, ERSA rilascia un preventivo di spesa contenente l'importo dovuto, le modalità di pagamento, la data presunta di consegna dei risultati e l'eventuale periodo massimo di conservazione del campione presso i laboratori.
8. A conclusione degli accertamenti analitici ERSA emette il rapporto di prova.
9. I tecnici del laboratorio che, nel corso dell'attività di analisi, ravvisano la necessità di ulteriori indagini non contemplate nella richiesta di cui al comma 1, ne informano il richiedente. Per lo svolgimento degli ulteriori accertamenti consigliati dovrà essere presentata una nuova richiesta ai sensi del comma 1. In tal caso potranno essere utilizzati i campioni già consegnati ai laboratori.
10. Il richiedente e le persone esterne non sono ammessi ad assistere alle prove, salvo autorizzazione del titolare di Posizione Organizzativa competente, sulla base di richiesta scritta adeguatamente motivata.

#### **Art. 2 Criteri di applicazione delle tariffe**

1. Gli importi indicati nel presente tariffario si intendono al netto dell'IVA e, fatte salve specifiche indicazioni, sono riferiti all'analisi di un solo campione singolo o in pool.
2. Nel caso di erogazione di prestazioni analitiche non previste dal presente tariffario, quando tecnicamente possibile, l'ERSA sottopone al richiedente un preventivo di spesa. L'accettazione del preventivo è vincolante per entrambe le parti.

#### **Art. 3 Modalità di pagamento**

1. Salvo i casi di cui agli artt. 5 e 6, il rapporto di prova è consegnato al richiedente dopo il pagamento della tariffa prevista. Tale pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
2. A seguito di emissione della fattura, il pagamento può essere effettuato tramite il sistema nazionale dei pagamenti PagoPa, attraverso l'emissione dell'apposito avviso di pagamento. In alternativa, il pagamento può essere effettuato per cassa presso il soggetto che svolge il servizio di tesoreria per l'ERSA, entro l'importo massimo previsto dalla normativa in materia di pagamento in contanti.

#### **Art. 4 Esclusioni**

Il presente tariffario e le relative disposizioni non trovano applicazione:

- a) per le prestazioni rientranti nelle funzioni di consulenza, supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali rese nei confronti dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera g), Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA);
- b) per le attività diagnostiche ed analitiche di diretta competenza istituzionale del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica e di tutta l'ERSA. Tale

- condizione è definita attraverso specifica dichiarazione del tecnico dell'ERSA che invia la richiesta di analisi;
- c) per le prestazioni analitiche rese in adempimento di convenzioni, nel qual caso il costo delle prestazioni è stabilito nell'ambito delle convenzioni stesse;

#### **Art. 5 Convenzioni e prestazioni a favore di privati**

1. Il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzato alla stipula di convenzioni di durata massima annuale per determinare le modalità di erogazione dei servizi analitici riportati nella Parte II del presente Tariffario, aventi ricorrenza periodica o continuativa ovvero relativi ad almeno 40 campioni a favore di ditte di import/export, di ditte sementiere, di operatori agricoli professionali, di cooperative, associazioni del comparto agricolo e di aziende agricole singole.

2. ERSA è autorizzata ad applicare ulteriori riduzioni sulla tariffa unitaria prevista nella Parte II del presente tariffario in funzione della numerosità dei campioni sottoposti ad analisi in convenzione come di seguito specificato:

|   | Riduzione applicata in funzione del numero di campioni |           |
|---|--|-----------|
| Numero campioni                           | Da 40 a 100  | Oltre 100 |
| Riduzione applicata alla tariffa unitaria | 20%  | 30%       |

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere, previo accordo tra le parti, modalità di accettazione, fatturazione e pagamento differenti rispetto a quanto stabilito all'art. 3.

#### **Art. 6 Convenzioni e prestazioni a favore delle Pubbliche Amministrazioni**

1. Il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzato alla stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi analitici a favore di altri Servizi fitosanitari regionali, di Università ed Enti di ricerca.

2. Le disposizioni previste dal presente tariffario in materia di accettazione dei campioni e pagamento anticipato delle prestazioni analitiche non si applicano alle prestazioni eseguite a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

3. Per tali prestazioni il rapporto di prova è consegnato alla Pubblica Amministrazione richiedente previa consegna del Decreto d'Impegno di spesa.

4. A seguito di emissione della fattura, il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 3.

#### **Art. 7 Altre prestazioni**

1. ERSA può fornire un supporto tecnico scientifico in termini di diagnosi fitopatologica anche
2. tramite l'esecuzione di sopralluoghi e controlli di campo per conto terzi.  
Le prestazioni sono eseguite dietro presentazione di richiesta all'ERSA, debitamente sottoscritta dall'interessato, redatta secondo i modelli reperibili presso gli uffici del Servizio fitosanitario e sul sito [www.ersa.fvg.it](http://www.ersa.fvg.it).
3. A seguito di emissione della fattura, il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 3.
4. I sopralluoghi e controlli richiesti sono effettuati dopo il pagamento della tariffa prevista.

5. Il parere conseguente all'attività diagnostica svolta viene emesso entro 30 giorni dalla conclusione del sopralluogo/controllo.
6. Nella tariffa riportata nella Parte III non sono compresi i costi per eventuali prove di laboratorio necessarie per confermare l'esito della diagnosi fitopatologica effettuata in campo.

**Art. 8 Disposizioni finali**

1. Il presente tariffario è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e acquista efficacia a partire dal 15 settembre 2025.